

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 401

DEL 07/02/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 1°sottofase. Revoca determinazione del Direttore Generale n. 436 del 17/02/2011 avente ad oggetto "Rigetto ricorso gerarchico ditta Ditta Anedda Franco - Villaputzu"**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121, 1°sottofase;
- PREMESSO** che in data 30/06/2009 la ditta Anedda Franco ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 del PSR 2007-2013 "Ammodernamento delle aziende agricole" ;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 4115 del 03/08/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvata la graduatoria della prima

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 401

DEL 07/02/2012

sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta di una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che nel quadro Q della domanda ("Priorità legate all'impresa") la Ditta aveva dichiarato di essere in possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale). Per il possesso di detto requisito alla ditta erano stati assegnati 5 punti di priorità, sul totale di 51 punti;

PREMESSO che in fase istruttoria era emerso che la Ditta al momento della presentazione dell'istanza di aiuto non era iscritta all'albo degli IAP, ma era in possesso della qualifica di coltivatore diretto, per la quale il bando non prevedeva l'assegnazione di punti di priorità. Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dal bando al punto 9, i punti attribuiti per il possesso della qualifica di IAP erano stati decurtati. La riduzione dei punti aveva comportato un riposizionamento in graduatoria non più utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che il 22/09/2010 il Servizio Territoriale comunicava alla Ditta l'esito negativo dell'istruttoria della domanda in quanto, a seguito della decurtazione dei 5 punti per l'errata attribuzione della qualifica IAP, il punteggio non era più utile ai fini del finanziamento. La Ditta veniva inoltre informata che la domanda era stata inserita tra le pratiche sospese, da finanziare qualora le direttive istruttorie e la disponibilità di ulteriori risorse lo avessero consentito;

PREMESSO che, con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A. n° 15612/682 del 03/08/2009, veniva modificato il bando della misura 121. Pertanto, nelle sottofasi 2^a e 3^a l'attribuzione dei 5 punti, previsti per il possesso della qualifica IAP, veniva estesa ai richiedenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto;

PREMESSO che, in data 28/09/2010, la Ditta impugnava il provvedimento di cui sopra con ricorso gerarchico, nel quale sosteneva che l'errore di attribuzione della

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 401

DEL 07/02/2012

qualifica di IAP era stato indotto dalla notizia, pubblicata sul sito istituzionale R.A.S., circa l'equiparazione tra coltivatore diretto e soggetto in possesso della qualifica di IAP; in seguito, venuta a conoscenza dell'errore, aveva provveduto all'iscrizione nell'albo degli IAP. La Ditta rappresentava, inoltre, che la comunicazione del punteggio definitivo era avvenuta abbondantemente oltre i termini previsti dal bando per la conclusione dell'istruttoria, precludendole la possibilità di ripresentare domanda di finanziamento a valere sulle sottofasi successive. Pertanto, la Ditta chiedeva di essere inserita utilmente in graduatoria avendo provveduto al conseguimento della qualifica di IAP in fase di istruttoria della domanda;

PREMESSO

che il suddetto ricorso gerarchico era stato rigettato con determinazione del Direttore Generale n. 436 del 17/02/2011, in quanto il punteggio previsto per il possesso della qualifica di IAP non poteva essere riconosciuto. Infatti, al momento della presentazione della domanda la Ditta non era in possesso del requisito. Veniva, comunque, dato atto che l'esito negativo dell'istruttoria era stato comunicato con notevole ritardo da parte dell'Ufficio competente, ma che detto ritardo non le aveva precluso la possibilità di ottenere il finanziamento nelle sottofasi successive. Infatti, anche qualora la Ricorrente avesse chiesto l'annullamento della domanda presentata nella prima sottofase e l'avesse ripresentata nei termini dopo l'avvenuta equiparazione della qualifica di coltivatore diretto a quella di IAP, l'assegnazione dei 5 punti di priorità previsti non le avrebbe consentito comunque di collocarsi in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO

che, con determinazione n. 1966 del 24/05/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica regionale - scorrimento terza sottofase, integrazione e parziale rettifica det. n° 1120 del 06/04/2010;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 401

DEL 07/02/2012

PREMESSO che alla ditta Anedda è stata assegnata la posizione n° 628 nell'elenco delle domande ammissibili non finanziabili della suddetta graduatoria, con un punteggio pari a 46 punti;

PREMESSO che nell'elenco delle domande ammissibili finanziabili della graduatoria unica regionale - scorrimento terza sottofase sono presenti delle Ditte con un punteggio pari a 51 punti, cioè con lo stesso punteggio assegnato alla Ditta Anedda prima della decurtazione dei 5 punti per la mancanza del requisito di IAP;

CONSIDERATO che l'approvazione della suddetta graduatoria modifica le circostanze che avevano portato al rigetto del ricorso presentato dalla Ditta. Infatti, se l'esito negativo dell'istruttoria fosse stato comunicato nei termini dall'Ufficio competente, la Ditta avrebbe avuto la possibilità di ripresentare la domanda nella terza sottofase, con l'attribuzione di un punteggio pari a 51 punti grazie all'avvenuta equiparazione della qualifica di coltivatore diretto a quella di IAP ai fini dell'assegnazione dei 5 punti di priorità. Di conseguenza, la Ditta sarebbe ora inclusa nell'elenco delle domande ammissibili finanziabili della graduatoria unica regionale - scorrimento terza sottofase;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'istruttoria non ha consentito alla Ditta di fruire della possibilità di chiedere l'annullamento della domanda di accesso alla misura presentata il 30/06/2009 e di ripresentarla dopo l'equiparazione fra le qualifiche coltivatore diretto e di IAP, che dà diritto all'attribuzione di 5 punti di premialità;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover riconoscere alla Ditta 5 punti di premialità conseguenti alla suddetta equiparazione, disposta con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A. n° 15612/682 del 03/08/2009 ;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 401

DEL 07/02/2012

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 758 del 01/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di revocare la determinazione del Direttore Generale n. 436 del 17/02/2011 avente ad oggetto "PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 1^a sottofas e. Rigetto ricorso gerarchico ditta Ditta Anedda Franco di Villaputzu";

ART.2 di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus di riammettere ad istruttoria la richiesta di finanziamento della ditta Anedda, riconoscendo alla stessa 5 punti di premialità;

ART. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 4 di trasmettere copia della presente determinazione all'Area di Coordinamento Attività Istruttorie per opportuna conoscenza;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato